

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO

L'anno duemilaventidue (2022) il giorno _____ del mese di _____, presso la
Residenza Municipale del Comune di Saludecio,

TRA

il Comune intestato, CF:82006930406 - PI:00667190409 (che nel contesto del presente contratto è indicato più brevemente come "Comune"), rappresentato dal Dott. Oscar Bergnesi, nato a Morciano di Romagna (RN) il 20.07.1968, il quale dichiara di agire in nome e per conto del Comune di Saludecio, ove per ragioni di ufficio elegge il proprio domicilio, nella sua qualità di Vicesegretario Comunale Resp. del Settore Amministrativo AA.GG.-Serv. Personale, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.lgs. n. 267/2000, incaricato alla stipula del presente contratto in virtù del decreto sindacale n. 10/2018

E

Il/La Signora _____ (che nel contesto del presente contratto è indicato più brevemente con le parole "Prestatore di lavoro"), nata a _____ il _____ e residente a _____ (---) in Via _____, n. _____, CF: _____;

Premesso che:

- Con deliberazione Giunta Comunale n.110 del 22/12/2021, si è proceduto con l'approvazione del *piano triennale di fabbisogno del personale* per gli anni 2022-24, prevedendo l'assunzione, presso i Servizi Tecnici di una figura di Istruttore Tecnico-amministrativo (Geometra) con decorrenza 1° novembre 2022 (*All. D della stessa*);
- Con Deliberazione GC n. 21 del 08.04.2022 di modifica e integrazione del citato piano dei fabbisogni e, in particolare, del piano assunzionale 2022, si è stabilito di anticipare a partire dal 1° di giugno c.a. l'assunzione in parola, in considerazione delle esigenze prioritarie dei servizi di riferimento e della loro importanza strategica per l'amministrazione;
- Con determinazione n. 13, in data 12/04/2022, il Resp. del Settore Patrimonio sulla base del bando predisposto dal Servizio Giuridico-amministrativo del personale ha dato avvio al procedimento di assunzione attraverso passaggio diretto fra amministrazioni, ex art 30, D.lgs 165/2001, approvando il relativo bando pubblico di selezione;
- Con nota acquisita agli atti in data 29/04/2022, prot. n. 2921, l'Agenzia Regionale per il Lavoro dell'E-R comunicava l'assenza negli elenchi di cui all'art 34 del D.lgs n. 165/2001, di personale avente pari qualifica a quella richiesta con la citato bando di mobilità;
- Con determinazione n. 10, in data 30/05/2022, si procedeva all'approvazione del *verbale unico della commissione esaminatrice* nonché dell'esito finale della procedura, da cui è risultata vincitrice della prova selettiva ex art 30, D.lgs 165/2001, il/la geom. _____, dipendente del comune di _____, che risulta in possesso dei titoli richiesti per ricoprire il previsto posto nell'organico di questa Amministrazione – Settore Patrimonio-Urbanistica-Edilizia privata e Serv. Ambiente-Territorio -LL.PP.-Vig.urb-ed.;
- Con nota prot. n. _____ del _____, il Servizio Personale, questo Ente ha provveduto a dare formale comunicazione al/la Sig./ra _____, _____ classificato/a della volontà di procedere, secondo i programmi adottati, con l'assunzione a tempo indeterminato e pieno a far data dal ---- giugno 2022, previa la sottoscrizione del

contratto e la presentazione della relativa documentazione propedeutica all'assunzione stessa;

- con successiva nota acquisita al prot. n. _____ del _____, si acquisiva la documentazione richiesta anche in segno di formale accettazione a prendere servizio, qui confermata con la firma in calce del presente contratto, unitamente all'accettazione di tutte le previsioni, obblighi, condizioni e riferimenti contenuti;
- con determinazione Serv. Personale n. _____ del _____ si provvedeva ad approvare lo schema del presente contratto;

Visti:

- il *Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi* approvato con deliberazione GC n. 130/2010 e ad ultimo modificato ed integrato con deliberazione GC n. 75/2015;
- il vigente Regolamento delle procedure di assunzione del personale approvato con deliberazione G.C. n.95 del 11/09/2019, in quanto applicabile;
- i vigenti CCNL comparto Regioni ed Autonomie Locali e ad ultimo, il CCNL 21/05/2018;
- il D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – COSTITUZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO E INQUADRAMENTO

1. Con il presente atto, redatto in duplice originale, il Comune di Saludecio assume il/la Sig./ra _____ quale dipendente in ruolo a tempo pieno ed indeterminato a decorrere dal _____ giugno 2022 con il profilo professionale di "Istruttore Tecnico-Amministrativo (geometra) categoria "C", posizione economica di ingresso "C5", secondo la disciplina vigente del comparto Funzioni Locali.
2. La sede di destinazione iniziale dell'attività lavorativa è individuata nel Settore *Patrimonio-Urbanistica-Edilizia priv. e Servizio Ambiente Territorio-LL.PP.-Vig.Urb.Ed.* (Sevizi Tecnici), secondo il vigente organigramma meglio dettagliato alla macro e microstruttura organizzativa di cui alla deliberazione, GC 110/2021, all. B).
3. Le eventuali variazioni ai profili professionali all'interno della categoria di appartenenza e le eventuali modificazioni all'iniziale assegnazione del posto di lavoro saranno adottate ai sensi della normativa e dei regolamenti vigenti al tempo delle suddette variazioni e modificazioni.

ART. 2 – MANSIONI

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del CCNL del 31.03.1999, il Comune potrà adibire il dipendente ad ogni mansione della categoria nella quale è inserito se ed in quanto professionalmente equivalente.
2. Il dipendente dovrà svolgere le mansioni proprie del profilo professionale attribuito e come in via esemplificativa specificate per la categoria "C" nell'allegato "A" di cui al CCNL relativo alla revisione del sistema di classificazione del 31.03.1999, nonché definite sulla base del vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 52 del D.lgs. n. 165/2001 in materia di attribuzione di mansioni equivalenti o superiori rispetto a quelle proprie della qualifica funzionale ricoperta.

3. L'assegnazione temporanea di mansioni proprie della categoria immediatamente superiore costituisce il solo atto lecito del potere modificativo dell'oggetto del contratto di lavoro nel rispetto dell'art. 52 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii..

4. Si applica comunque quanto disposto all'art 12, del CCNL 21/05/2018, riguardo al sistema di classificazione e le modifiche concernenti in particolare la categoria "C";

ART. 3 – TIPOLOGIA DEL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il rapporto di lavoro regolato dal presente contratto è a tempo indeterminato e pieno.

2. Il rapporto di lavoro è regolato, oltre che dal presente contratto, dai contratti collettivi di parte giuridica ed economica vigenti nel tempo i quali integrano di pieno diritto la disciplina del presente contratto, anche in relazione a cause di risoluzione e termini di preavviso, salvo che non siano previste dalla legge o dai successivi contratti espresse integrazioni al contratto individuale.

ART. 4 – TRATTAMENTO ECONOMICO ANNUALE

1. La retribuzione è quella prevista dal vigente CCNL del comparto degli Enti Locali con riferimento alla categoria di inquadramento C, posizione "C 5"

- STIPENDIO TABELLARE ANNUO €. 29.903,20
- INDENNITÀ DI COMPARTO €. 549,60
- TREDICESIMA MENSILITÀ €. 1.908,60
- ELEMENTO PEREQUATIVO €. 204,00
- IVC-annua €. 248,17 (ora applicabile)

oltre all'assegno per il nucleo familiare, se spettante, agli altri emolumenti contrattualmente previsti nel tempo in ragione dei CCNL in vigore, ed al trattamento accessorio ivi compreso quello eventuale, previsto per l'attribuzione di funzioni dirigenziali. Al lavoratore/trice trasferito/a è riconosciuta integralmente l'anzianità di servizio maturata presso l'ente di provenienza ed ogni garanzia contrattualmente riconosciuta inerente la carriera, ai sensi degli articoli 26 e ss. del CCNL 5 ottobre 2001 di comparto.

La retribuzione imponibile ai fini contributivi e fiscali sarà quella prevista dalle vigenti disposizioni di legge e/o da eventuali indennità previste dalla contrattazione collettiva.

ART. 5 – ORARIO DI LAVORO

1. L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali secondo quanto stabilito dall'art. 17 del CCNL del 06.07.1995 con le modifiche apportate dal CCNL 21/05/2018 ed è articolato nell'orario di servizio stabilito dal Responsabile dell'Ufficio competente nel rispetto delle normative vigenti nel Comune. Il rispetto dell'orario assegnato costituisce per il prestatore di lavoro specifico obbligo contrattuale.

ART. 6 – FERIE E GIORNATE DI RIPOSO

1. Le ferie maturano in proporzione della durata del servizio prestato secondo quanto stabilito dall'art. 28 del CCNL 21.05.2018.

2. In caso di assenza per malattia si applicano le disposizioni stabilite ai commi 16 e ss. del medesimo art 28, CCNL 21/05/2018 e dall'art. 71 del D.L. n. 112 del 25.06.2008, convertito con legge n. 133 del 06.08.2008 e ss.mm.ii..

ART. 7 – DIRITTI E DOVERI DEL PRESTATORE DI LAVORO

1. Il/la prestatore/trice di lavoro è soggetto/a ai diritti ed ai doveri stabiliti dalle norme di legge, dai contratti collettivi di lavoro, dai regolamenti del Comune, tutti vigenti ed in quanto applicabili.
2. Il/La dipendente è tenuto/a a prestare l'attività lavorativa con diligenza, lealtà ed imparzialità nel rispetto delle direttive impartite dai superiori dal segretario comunale e delle prescrizioni generali e specifiche contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali della pubblica amministrazione.
3. Al/alla dipendente è consegnata copia del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, pubblicato con D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 e degli "obblighi del dipendente-codice disciplinare" di cui agli artt. 57-63, CCNL 21/05/2018, disponibili sul Sito Istituzionale-Sez. Trasparenza.

ART. 8 – PERIODO DI PROVA

1. Il/la dipendente assunto/a in servizio a tempo indeterminato non è soggetto ad un periodo di prova in quanto si da atto che è già stato superato presso l'ente di appartenenza o altro ente servizio di prima assunzione.

ART. 9 – INCOMPATIBILITÀ

7. Il/la prestatore/trice di lavoro ha dichiarato sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. salvo i rapporti espressamente comunicati e autorizzati attraverso la sottoscrizione del presente contratto.
8. Eventuali futuri incarichi ottenuti da amministrazioni pubbliche o soggetti privati, ai sensi del citato art. 53 del D.lgs. n. 165/2001, non potranno essere svolti senza che il dipendente sia stato preventivamente autorizzato dall'amministrazione di appartenenza.
9. Le violazioni alle disposizioni sull'incompatibilità comportano nei confronti del prestatore di lavoro l'applicazione delle sanzioni disciplinari ed ogni altra conseguenza prevista dalla legge.
10. Il/la prestatore/trice di lavoro prende atto che, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001, "i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali previsioni sono nulli. È, inoltre, vietato ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni. È, infine, prevista la restituzione obbligatoria dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti". Tale disposizione costituisce misura generale per la prevenzione della corruzione prevista da rispettare insieme alle altre previsioni di PTPC che viene consegnato al prestatore di lavoro il quale si impegna al rigoroso rispetto di dette prescrizioni.

ART. 10 – DISCIPLINA

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel CCNL e nel contratto individuale di lavoro potrà dare luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari secondo la gravità delle infrazioni ed in conformità alla disciplina legislativa e contrattuale vigente in materia.

ART. 11 – DISPOSIZIONI DI RINVIO

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto verranno applicate le norme e le condizioni contenute nel D.lgs. n. 165/2001, nel codice civile (Libro V, Titolo II, Capo I), nelle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa in quanto applicabili, nonché nel CCNL per i dipendenti del Comparto regioni ed autonomie locali, nel contratto collettivo decentrato integrativo e nei regolamenti del Comune.

ART. 12 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Si garantisce al prestatore di lavoro, che acconsente, che il trattamento dei propri dati personali derivanti dal rapporto di lavoro verrà svolto nel rispetto del D.lgs. n. 196/2003, così come modificato ed integrato dal D.lgs 101/2018 in applicazione del Regolamento UE n. 679/2016.

Il /la prestatore/trice di lavoro dichiara di aver preso accurata visione del codice di comportamento e di accettare le sue clausole. Dichiara, altresì, di accettare tutte le clausole che regolano il suo rapporto di lavoro individuale dando per conosciute le norme alle quali si riferisce.

Il presente contratto sostituisce il provvedimento di nomina e non è sottoposto alla registrazione ai fini fiscali o contributivi. Esso fa stato fra le parti che lo hanno sottoscritto e ha forza di legge. Viene redatto in carta semplice in relazione al disposto dell'art. 25 della tabella B) allegata al D.P.R. n. 642 del 26.10.1972, su quattro pagine in duplice originale, di cui uno viene consegnato al prestatore di lavoro ed uno conservato agli atti del Comune.

Letto, approvato e sottoscritto in Saludecio, il _____ 2022.

Il/la Prestatore/trice di Lavoro

Il Vicesegretario Comunale
Dott. Oscar Bergnesi
